



STATUTO

della

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

(FINP)

approvato dall' Assemblea Straordinaria delle Società Sportive affiliate al CIP praticanti attività del
nuoto con il Dipartimento 2 (Sport dell' Acqua)

Bagni di Tivoli, 19 giugno 2010

E

Successivamente modificato per adeguamento ai principi informatori del CIP, del diritto sportivo ed
alla vigente normativa civilistica in materia di associazionismo sportivo

Approvato dal Consiglio Federale in data 16/10/2010

MODIFICATO DAL COMMISSARIO AD ACTA DEL CIP

E

Successivamente modificato per adeguamento ai principi informatori del CIP, del diritto sportivo ed
alla vigente normativa civilistica in materia di associazionismo sportivo

E

Approvato dalla 2° Assemblea Generale Elettiva della FINP

Silvi Marina, (TE) 26 Novembre 2016

TITOLO I

LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1.1 E' costituita la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (acronimo: **FINP**), secondo le disposizioni di cui agli **artt. 12/36** e seguenti del Codice Civile.

1.2 La FINP e' riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell'I.P.C. (*International Paralympic Committee*).

1.3 La FINP persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi informativi ed allo Statuto del CIP, nonché dalle leggi vigenti in materia.

La FINP recepisce le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del Cip in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.

1.4 La durata della FINP è illimitata.

1.5 La FINP ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

2.1 La FINP, apolitica ed aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina del nuoto e di altre attività acquatiche ad esso ricondotte ed e' strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività promozionale ed agonistica degli atleti paralimpici, con disabilità fisica, visiva e intellettiva e relazionale di alto livello. in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

La FINP è affiliata all'IPC per il tramite del CIP e può, affidarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano il nuoto ed altre attività acquatiche ad esso ricondotte, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

4.1 Sono fini istituzionali della FINP:

- a)** promuovere e disciplinare la pratica sportiva del nuoto e di altre attività acquatiche rivolta a persone disabili;
- b)** curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali, secondo le direttive del CIP;
- c)** indire, organizzare, patrocinare gare sportive di nuoto e di altre attività acquatiche per persone disabili ad ogni livello, in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d)** promuovere la pratica sportiva del nuoto per atleti paralimpici in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabile;

4.2 Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FINP:

- a)** favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b)** promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- c)** collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del nuoto e delle attività acquatiche ad esso ricondotte;
- d)** sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali olimpiche e paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- e)** concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi paralimpici.

ART. 5 AFFILIATI

5.1 Sono affiliati della FINP tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale;

5.2 Possono essere affiliati alla FINP le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondono ai seguenti requisiti:

- non perseguono fini di lucro;
- hanno lo statuto sociale conformato ai requisiti fissati dalla Legge e dal CIP, ai commi 17 e 18 della legge 289/02 e dell'art. 4 della legge 128 del 2004;
- hanno la disponibilità di uno spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva.

5.3 Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FINP che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

5.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.

5.5 Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.

ART. 6 QUOTE ANNUALI

Gli affiliati versano alla FINP le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite, per ciascuna stagione sportiva, con apposite deliberazioni degli organi competenti. Le quote di affiliazione e riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale sono intrasmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

7.1 L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato all'affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

7.2 Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività di avviamento allo sport, promozionale ed agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme federali ed ai regolamenti specifici;
- c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli organi federali competenti.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le disposizioni adottate dai competenti organi federali, nonché di rispettare le regole del dilettantismo e quelle emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FINP

9.1 La qualità di affiliato alla FINP si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività federale negli ultimi 24 mesi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte della FINP, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.

9.2 In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della FINP e degli altri affiliati, non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa.

9.3 La cessazione di appartenenza alla FINP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

ART 10 FUSIONE

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

ART. 11 I TESSERATI

11.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

11.2 I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:

a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.

b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale.

c) Ufficiali di Gara: si intendono per tali, gli arbitri in attività, quelli benemeriti, i Giudici ed i Commissari.

d) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Organico.

11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FINP all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima.

a) Dirigenti

b) Atleti

c) Tecnici

d) Assistenti tecnici

e) Accompagnatori

f) Medici

g) Professionisti sanitari

h) Volontari

11.4 Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento degli atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato convenzionati con il CIP.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

12.1 I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore del nuoto e di altre attività acquatiche ad esso ricondotte. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

E' facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

12.2 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale:

a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;

b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire.

I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

13.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto

e dai Regolamenti federali.

13.2 I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP/CONI, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione sarà oggetto di procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FINP.

13.3 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI

14.1 I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

15.1 Il tesseramento ha validità di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.

15.2 Non è consentito tesserarsi alla FINP per più di un affiliato, anche se con qualifiche diverse.

15.3 La normativa sul vincolo del tesseramento (che non potrà comunque essere superiore a quattro anni, salvo assenso dell'atleta tesserato), le modalità di prestito e trasferimento di un atleta da un affiliato ad un altro, sono disciplinate dal Regolamento Organico.

15.4 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.

ART. 16 SANZIONI

16.1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FINP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia della FINP.

16.2 Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni amministrative.

16.3 Agli affiliati e tesserati è comunque garantito il secondo grado di giustizia come disciplinato dal Regolamento di Giustizia della FINP.

16.4 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 17 ORGANI FEDERALI

17.1 Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali e Organi Territoriali e Organi di Giustizia.

17.2 Sono **Organi Centrali**:

- √ l'Assemblea Generale;
- √ il Presidente della Federazione;
- √ il Consiglio Federale;
- √ il Collegio dei Revisori dei Conti.

17.3 Sono **Organi Territoriali**:

- √ i Delegati Regionali;
- √ i Delegati Provinciali.

17.4 Sono **Organi di Giustizia**.

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte sportiva di appello, se attivata;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello.

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali.

Su decisione del Consiglio Federale la FINP può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

In ogni caso si fa riferimento al Regolamento di Giustizia della FINP.

17.5 Gli Organi Centrali durano in carica quattro anni e decadono con il rinnovo delle cariche elettive, da effettuarsi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi.

17.6 Gli Organi Territoriali durano in carica quattro anni.

17.7 I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio paralimpico restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

17.8 I componenti gli Organi Federali sono rieleggibili e rinominabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 del presente Statuto.

17.9 Gli organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato

per più di due volte

17.10 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici appartenenti a società con diritto di voto.

18.2 Hanno diritto al voto di base i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati o altre manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee. Il voto verrà attribuito a condizione che le iniziative abbiano avuto regolare svolgimento.

18.3 I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FINP, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio paralimpico in corso, salvo cambiamenti dei nominativi degli atleti e tecnici designati, da comunicare per iscritto alla Segreteria Federale, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

18.4 Ciascun rappresentante degli affiliati, degli atleti e dei tecnici ha diritto ad un voto di base.

18.5 Soppresso

18.6 Non sono ammessi i voti plurimi in caso di deliberazioni inerenti lo scioglimento della Federazione. In tal caso gli affiliati esercitano esclusivamente il voto di base.

18.7 L'Assemblea Generale è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto. Sono equiparati alla lettera raccomandata le altre modalità di trasmissione previste dalla legge. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto della metà. Alla convocazione dell'assemblea viene data ampia visibilità sul sito federale.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

19.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

19.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 2 (due) in rappresentanza degli atleti (a garanzia dell'equa rappresentanza tra atleti ed atlete, laddove possibile)

e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio paralimpico;

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

19.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;

c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;

19.4 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni:

a) su richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti;

b) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;

c) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO

20.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

20.2 Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, gli Atleti ed i Tecnici designati nell'ambito di ciascuna società affiliata secondo quanto disposto al precedente art. 18.3. I rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.

20.3 Il delegato societario degli atleti e dei tecnici, nonché il Presidente o suo delegato, dovranno essere tre persone distinte.

20.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza.

20.6 I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale ed un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.

20.7 Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

20.8 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.

20.9 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga

opportuno invitare.

20.10 E' preclusa la partecipazione alle Assemblee, alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia.

20.11 Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate dalle società affiliate anche non appartenenti alla stessa Regione, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
- 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
- 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
- 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
- 20, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
- 40, oltre 10.000 associazioni e società votanti.

20.12 Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive, i membri degli Organi di Giustizia, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

ART. 21 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

21.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto che esprimono, direttamente o per delega almeno la metà dei voti; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto, che esprimono, direttamente o per delega almeno 1/3 del totale dei voti.

21.2 I componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Federali Elettive, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

21.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FINP.

21.4 Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

21.5 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FINP o da chi ne fa le veci e da tre scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione. Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono essere di almeno 1 (una) unità in meno rispetto al numero di candidati da eleggere.

21.6 In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive Nazionali, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con

la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

21.7 Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

22.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

22.2 Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente della Federazione convoca, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

22.3 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

22.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

22.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

22.6 Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

ART. 23 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

23.1 La proposta di scioglimento della FINP può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.

23.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

23.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FINP è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.6.

23.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FINP e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

23.5 In caso di scioglimento della Federazione, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE

24.1 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

24.2 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere la riunione del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
- f) nominare il Segretario Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

24.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

24.5 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

24.6 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

24.7 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni dei Regolamenti di Giustizia della FINP.

24.8 Il Presidente della FINP dura in carica per tutto il quadriennio paralimpico e non può rimanere in carica oltre due mandati consecutivi interamente conclusi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile a tale carica, ma è confermato soltanto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi alla prima votazione. In caso non raggiunga tale percentuale, e non vi siano altri candidati, dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dall'indizione, alla quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi alla carica di Presidente Federale. E', comunque, consentito un terzo mandato consecutivo, senza necessità di raggiungere il quorum suddetto, qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

24.9 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

25.1 Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
- c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi delle federazioni internazionali cui la FINP aderisce.

25.2 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Federale della FINP o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

25.3 Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico.

25.4 I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

26.1 Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

26.2 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

26.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'ordine del giorno.

26.4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 3 (tre) Consiglieri.

26.5 Il voto non è delegabile.

26.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

27.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

27.2 Esso predispone i programmi in conformità ai principi informativi e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

27.3 In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 30 (trenta) marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da

sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. Dopo l'approvazione di detti documenti è onere della federazione pubblicarli sul sito web federale in apposita sezione prontamente rintracciabile ai fini della massima trasparenza entro 15 giorni dall'approvazione del CIP. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio;

d) adotta i contenuti delle Norme Sportive Antidoping – NSA - previsti dal Cip ed il Regolamento di Giustizia della FINP da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;

e) approva il Regolamento Organico da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;

f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;

h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;

j) Soppresso

k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Federale;

l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi simili, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;

m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione degli affiliati;

n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;

o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;

p) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

q) nomina la Commissione Verifica dei Poteri scegliendo, in primo luogo, i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;

r) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;

s) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;

t) stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai componenti degli Organi direttivi nazionali in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti;

u) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;

v) approva il calendario nazionale;

w) approva la composizione delle Squadre nazionali partecipanti alle manifestazioni internazionali indette dal competente Organismo internazionale;

x) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;

y) istituisce Albi federali adottando il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;

z) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia della FINP

z1) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale istituita presso il Cip ai sensi dell'art 12 bis dello Statuto CIP.

z 2) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia, in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art 12 bis dello Statuto CIP.

z 3) Al fine di conseguire risparmi di gestione il Consiglio Federale può decidere di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.

z 4) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia.

z 5) nomina con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto, un componente la Commissione Interfederale di Garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 bis dello Statuto CIP.

27.4 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

ART. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

28.1 Il Consiglio Federale decade per:

a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;

b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a).

c) dimissioni del Presidente;

d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso, il Vice Presidente resta in *prorogatio* per svolgere le attività di cui all'art. 24.4;

e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP.

28.2 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

28.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 29 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non

sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

ART. 30 - SOPPRESSO

ART. 31 - SOPPRESSO

ART. 32 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

32.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della FINP ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.

32.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

32.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

32.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

32.5 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

32.6 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 33 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

33.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FINP;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio preventivo ed al Bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazione del Bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

33.3 I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FINP, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha

l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

34.1 In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

34.2 In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per la sua rielezione entro 90 (novanta) giorni.

34.3 Qualora invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 35 LA SEGRETERIA FEDERALE

35.1 La Segreteria Federale è retta dal Segretario Federale, il quale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende a tutti gli uffici federali ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione.

35.2 Il Segretario Federale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

35.3 Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli organi periferici e, in caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

ART. 36 IL DELEGATO REGIONALE

36.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.

36.2 Può essere nominato Delegato Regionale uno dei componenti in carica del Comitato Regionale CIP, ad eccezione del suo Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 48.

36.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

36.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

36.5 Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FINP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

36.6 Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

ART. 37 IL DELEGATO PROVINCIALE

37.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Provinciale CIP, qualora costituito.

37.2 Può essere nominato Delegato Provinciale uno dei componenti in carica del Comitato Provinciale CIP, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 48.

37.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

37.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

37.5 Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FINP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

37.6 Il Delegato Provinciale, a fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

ART. 38 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

38.1 La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP cui devono uniformarsi le FSP, DSP ed EPPS.

38.2 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

38.3 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

38.4 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

38.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

38.6 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

38.7 Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione interfederale di garanzia del CIP per l'adozione delle misure di competenza.

38.8 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

38.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organi di giustizia o di procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

38.10 Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

38.11 La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI al raggiungimento della finalità di cui al comma 38.8.

38.12 Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alle legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

38.13 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura federale.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI/CIP per il tramite del CIP, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CIP e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport istituiti presso il CONI.

ART. 39 VINCOLO DI GIUSTIZIA

39.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FINP hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

39.2 Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla Legge n. 280 del 17 ottobre 2003.

39.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

39.4 Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti del CIP.

Art. 39 bis - IL GIUDICE SPORTIVO

- a) Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.
- b) Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- c) Il giudice sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
- d) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

ART. 39 ter - LA PROCURA FEDERALE

a) Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia Federale tranne quelli la cui repressione è riservata all'ufficio delle Procura Antidoping.

b) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale.

- c) Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di garanzia.
- d) Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- e) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di giustizia sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- f) Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
- g) Il Procuratore federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 39 quater – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- a) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
- b) Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 17.4. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art 39 quinquies – IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- a) Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici Sportivi Nazionali
- b) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

Art 39 sexies - NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.

ART. 39 quinquies – LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- a) I componenti della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione interfederale di garanzia istituita presso il CIP.
- b) Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo;
 - notai;

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- c) I componenti della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
- d) È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
- e) La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

ART. 40 COLLEGIO ARBITRALE

40.1 Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale e nella competenza esclusiva del Giudice **Ordinario** nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia della FINP.

40.2 Il Collegio Arbitrale, per le controversie riferite al **presente** articolo, è costituito dal suo Presidente e da n. 2 membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente.

40.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al componente della Commissione Interfederale di Garanzia di nomina FINP.

40.4 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori.

40.5 Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria federale che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

40.6 Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.

ART. 41 COLLEGIO DI GARANZIA E PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Pr quanto concerne il Collegio di Garanzia e la Procura Generale dello Sport si fa riferimento all'art. 11 dello Statuto CIP che prevede l'applicazione integrale della disciplina prevista dagli art. 12 bis e 12 ter dello statuto Coni.

Il Presidente del CIP, in accordo con il Segretario Generale, su delega del Consiglio Nazionale del CIP, verifica i presupposti di legittimità dei contenziosi concernenti gli atleti paralimpici federali.

ART. 42 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

42.1 Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana;
- c) piena capacità di agire;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive

superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia federali, del CIP, del CONI, di altre Federazioni Sportive Nazionali o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

f) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi proibiti secondo le definizioni delle Norme Sportive Antidoping CIP;

g) essere tesserati con la FINP, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia Federale.

42.1.1 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione

b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli organismi da questo riconosciuti.

42.2 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" o a "Consigliere federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e) ed f). Devono inoltre essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con la FINP, ovvero esserlo stati con il CIP o ex FISSD, ed aver ricoperto per almeno 12 (dodici) mesi consecutivi in seno ai medesimi, o già la carica di Presidente Federale, o la carica di Consigliere Federale, o quelle di Presidente o Consigliere del Comitato Regionale o Provinciale, o Delegato Regionale, o Delegato Provinciale, o la carica di componente del Comitato di Dipartimento o la carica di componente del consiglio direttivo di Società affiliata alla FINP o al CIP o all'ex FISSD.

42.3 Gli atleti che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e) ed f). Devono inoltre essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con la FINP, ovvero esserlo stati con il CIP o la ex FISSD nella specifica qualifica ed aver svolto attività sportiva almeno a livello nazionale.

42.4 I tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e) ed f). Devono inoltre essere iscritti all'Albo federale, o esserlo stati in quello del CIP o della ex FISSD per almeno 24 (ventiquattro) mesi nella specifica qualifica.

42.5 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 43 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

43.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R o altre modalità di trasmissione previste dalla legge.

43.2 A pena di inammissibilità, la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale - Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione - sotto la propria responsabilità - attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

ART. 44 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI - TERMINI

44.1 Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno precedenti la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale. Le candidature devono pervenire entro le ore 14 del 10° (decimo) giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati.

A Presidente Federale viene eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio e, anche in questo caso, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in aula.

Il Presidente è eletto con il sistema della preferenza unica.

44.2 Carica di Consigliere Federale:

trovano applicazione tutte le disposizioni riportate nel precedente punto 1.

Gli Aventi diritto a Voto potranno esprimere un massimo di 2 preferenze per la Carica di Consigliere Federale, mentre sia i 2 (due) Consiglieri Rappresentanti gli Atleti sia il Consigliere Rappresentante i Tecnici saranno eletti con il sistema della preferenza unica.

Risulteranno eletti i primi 3 (tre) candidati nella lista dei Consiglieri Federali, i primi 2 (due) nella lista degli Atleti (in equa rappresentanza, laddove possibile, tra atleti ed atlete, tenuto conto della “Quota rosa”) ed il primo nella lista dei Tecnici. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art 21.6.

44.3 Tra i sette componenti del Consiglio Federale, sempre che vi siano candidature, almeno uno dev'essere di sesso femminile. Qualora occorra garantire la riserva del sesso femminile, sarà escluso l'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso.

44.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 1), le proprie candidature alla Segreteria Federale della FINP.

ART. 45 INCOMPATIBILITÀ

45.1 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

45.2 La carica di Consigliere federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina del CIP e degli organismi dallo stesso riconosciuti, ivi comprese le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute anche dal CONI.

45.3 Le cariche di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP.

45.4 La carica di Presidente Federale e di Delegato Regionale e Provinciale è altresì incompatibile con tutte le cariche societarie.

45.5 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche della FINP, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.

45.6 La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.

45.7 La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta.

45.8 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

45.9 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ART. 46 PATRIMONIO

46.1 Il patrimonio della FINP è costituito da:

a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;

b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

46.2 Tutti i beni della FINP devono risultare da un Libro Inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

46.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FINP senza specifica destinazione.

46.4 E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

46.5 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

46.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FINP, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 47 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

47 .1 L'esercizio finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

47 .2 La gestione della FINP spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.

47 .3 Le entrate della FINP sono costituite:

a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;

b) dalle quote versate per la partecipazione alle manifestazioni;

c) dai contributi erogati dal CIP;

d) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;

e) dai proventi delle manifestazioni sportive;

f) dalla gestione dei servizi;

g) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;

h) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni.

i) dalle ammende comminate.

47.4 Viene escluso ogni fine di lucro in quanto tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio devono essere reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi in alcun modo procedere a forme di divisione o di distribuzione anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla federazione;

47.5 Il bilancio di esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della FINP, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. Il bilancio di esercizio di tali società deve essere trasmesso al CIP in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale CIP.

47.6 E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.

ART. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

48.1 Il Delegato Regionale e/o Provinciale può essere scelto tra i componenti in carica del Comitato Regionale e/o Provinciale CIP, ai sensi degli artt. 36.2 e 37.2 del presente Statuto, unicamente per il quadriennio paralimpico 2008/12.

48.2 Per quanto non contemplato nel medesimo statuto, si rinvia alle norme e principi del Cip, ai contenuti dell'art. 90 legge 289/02 ed alle norme del Codice Civile.

INDICE ANALITICO

Art. 1 Denominazione, Costituzione, Scopi, Durata e Sede.....	pag. 1
Art. 2 Ambito di Attività.....	pag. 1
Art. 3 Affiliazioni Internazionali.....	pag. 1
Art. 4 Fini Istituzionali.....	pag. 1
Art. 5 Affiliati.....	pag. 2
Art. 6 Quote Annuali.....	pag. 2
Art. 7 Diritti degli Affiliati.....	pag. 3
Art. 8 Obblighi degli Affiliati.....	pag. 3
Art. 9 Cessazione di Appartenenza alla FINP.....	pag. 3
Art. 10 Fusione.....	pag. 3
Art. 11 I Tesserati.....	pag. 3
Art. 12 Tesserati Onorari e Sostenitori.....	pag. 4
Art. 13 Doveri dei Tesserati.....	pag. 4
Art. 14 Diritti dei Tesserati.....	pag. 5
Art. 15 Tesseramento – Durata e Cessazione.....	pag. 5
Art. 16 Sanzioni.....	pag. 5
Art. 17 Organi Federali.....	pag. 6
Art. 18 L'Assemblea Generale.....	pag. 6
Art. 19 Attribuzioni delle Assemblee Generali.....	pag. 7
Art. 20 Partecipazione alle Assemblee Generali e Diritto di Voto.....	pag. 8
Art. 21 Modalità di Deliberazione delle Assemblee Generali.....	pag. 9
Art. 22 Modifiche allo Statuto.....	pag. 9
Art. 23 Proposta di Scioglimento della Federazione.....	pag. 10
Art. 24 Il Presidente Federale.....	pag. 10
Art. 25 Il Consiglio Federale.....	pag. 11
Art. 26 Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni.....	pag. 12
Art. 27 Competenze del Consiglio Federale.....	pag. 12
Art. 28 Decadenza del Consiglio Federale.....	pag. 13
Art. 29 Integrazioni del Consiglio Federale.....	pag. 14
Art. 32 Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	pag. 14
Art. 33 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.....	pag. 14
Art. 34 Cessazione dalla Carica e Sostituzioni.....	pag. 15

Art. 35 La Segreteria Federale	pag.15
Art. 36 Il Delegato Regionale	pag.15
Art. 37 Il Delegato Provinciale.....	pag.16
Art. 38 Principi Informatori della Giustizia Federale.....	pag.16
Art. 39 Vincolo di Giustizia	pag.17
Art. 39bis Il Giudice Sportivo.....	pag.17
Art. 39ter La Procura Federale.....	pag.17
Art. 39quater La Commissione di Giustizia.....	pag.18
Art. 39quinques La Commissione d’Appello Federale.....	pag.18
Art. 40 Collegio Arbitrale	pag.18
Art. 41 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - Alta Corte di Giustizia Sportiva.....	pag.19
Art. 42 Requisiti di eleggibilità	pag.19
Art. 43 Candidature alle Cariche Federali	pag.20
Art. 44 Candidature per le Cariche Federali – Termini.....	pag.20
Art. 45 Incompatibilità	pag.21
Art. 46 Patrimonio.....	pag.21
Art. 47 Esercizio Finanziario – Entrate	pag.22
Art. 48 Disposizioni Transitorie e finali	pag.22